



# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Ordinanza n. <sup>15</sup> /2014

Prot. n. 13604

## IL SINDACO

### Premesso che:

- la Città di San Salvo è da sempre località turistica che durante il periodo estivo richiama turisti e visitatori italiani e stranieri;
- durante il periodo estivo i titolari dei pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza degli ospiti: attrazioni ben apprezzate anche dai residenti;
- è compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e di diffusione sonora;

**Considerati e valutati** gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono ed operano sul territorio comunale;

**Visto** che la Giunta Regionale nella seduta del 14.11.2011 ha approvato apposita deliberazione n. 770/P con la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo ai sensi della L.R. n. 23/2007;

**Visto** che la suddetta deliberazione regionale definisce le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 nonché dalla stessa L.R. n. 23/2007;

**Visto** che il documento stilato dalla Giunta Regionale fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali, ad esempio, spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, oltre che i limiti del livello sonoro ed altri parametri quali la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate massime previste;

**Ritenuto**, pertanto, di fare proprie le suddette linee guida al fine di contemperare gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori;

**Ritenuto**, inoltre, necessario intervenire per stabilire la durata degli eventi, gli orari limite per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'interno e all'esterno dei locali pubblici per i quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione;

**Viste** le ultime pronunce giurisprudenziali ed in particolare quelle della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 codice penale;

**Visto** il D.P.C.M. 01/3/1991;

**Visto** il D.P.C.M. 215 del 16/4/1999;

**Vista** la L. 447/1995;

**Visto** il D.P.C.M. 14/11/1997;

**Visti** gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

**Vista** il T.U.L.P.S.;

**Visto** il D.LGS. del 18/08/2000 n. 267 il quale dispone all'art. 50, comma 7, che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;



# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

**Richiamate** la L.R. n. 11/2008 e s.m.i. e la L.R. 23/2007;

**Vista** la Delibera n. 770/P della Giunta Regionale del 14.11.2011;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 2418/2005, del 31 gennaio 2005;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 3 del 21/06/2012 con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti gli orari di apertura e chiusura delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento sia al chiuso che all'aperto per il periodo estivo fino al 30/9 di ogni anno;

**Sentite** le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del commercio;

## ORDINA

Nelle more della redazione ed approvazione di un più complessivo regolamento che disciplini la presente materia, **STABILISCE** a far data dal di odierno al **30 Settembre di ogni anno** e fino a revoca definitiva della stessa, quanto segue:

1. Che le manifestazioni devono, nel regime di deroga specificatamente innanzi autorizzato, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 di seguito indicata, per quanto riguarda i livelli sonori.

**TABELLA n. 1**

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata (1) LAeq(dBA)	Limite per il Pubblico (2) LAeq (dBA)	Limite per il Pubblico (2) LASmax (dBA)
All'aperto	70	95	102
Al chiuso (nelle strutture non dedicate Espressamente agli spettacoli, tipo pala sport etc.)	70	95	102
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

(1) " In facciata" vuol dire a distanza di mt.1 dalla stessa ed ad altezza di mt 1,5 dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);

(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica(conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

**N.B.** I valori dei livelli di LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per la definizione di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/98. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

2. l'applicazione delle seguenti disposizioni ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'aperto e anche all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi:
  - all'interno e all'esterno dei circoli privati;





# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

- all'interno e all'esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- all'interno e all'esterno degli Esercizi Pubblici, escluse le discoteche, gli esercizi sottoposti a verifica della Commissione di Vigilanza ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS-, in cui si svolge come attività complementare;

come di seguito definita:

**TABELLA n. 2**

Tipologia della manifestazione	UBICAZIONE	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al mese per sito	Limite orario di cessazione dell'evento
Attività musicali all'aperto (es. piano bar, DJ, concerti, musica dal vivo, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora ecc. esercitati a supporto dei pubblici esercizi)	NELL'ABITATO	4 h	12	Ore 01:30
	NELLE ZONE LIMITROFE ALL'ABITATO	5 h	16	Ore <b>02:30</b> <u>dal 15/7</u> <u>al 15/8</u> <u>Ore 3:00</u>

Inoltre viene stabilito:

1. Nelle giornate del 15 agosto l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle ore 03:00 del giorno successivo;
2. per i Luna Park, i parchi giochi e similari l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fissato fino alle ore 24:00;
3. per le feste popolari, le manifestazioni sportivo-ricreative e similari organizzate dai privati l'orario massimo consentito è fino alle ore 02:00;
4. è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti di emissione sonora, così come stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n.770/P del 14/11/2011 –BURA ORDINARIO n. 16 DEL 28 MARZO 2012 e sopra specificati; in ogni caso è necessario, indispensabile e indefettibile che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e nel contempo adottati tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone a pena delle sanzioni di seguito indicate;
5. per le manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e che rivestono una particolare rilevanza socio economica (esempio "notte bianca"- "notte rosa"), l'orario massimo consentito per effettuare la musica all'esterno è fino alle ore 05:00 del giorno successivo.

E' consentita invece la semplice attività di allietamento della clientela come sottofondo/filodiffusione -complementare all'attività di somministrazione- fino alla chiusura dell'esercizio, esclusivamente all'interno del locale, così come previsto dalla L.R. 11/2008 e s.m. i..

In generale, la suddetta attività di intrattenimento con musica e filodiffusione può avvenire entro i limiti di orario come previsto nel suddetto capoverso alle seguenti condizioni:

1. la diffusione della musica in nessun caso deve arrecare disturbo alla quiete pubblica, in quanto superiore ai limiti di cui alla tabella 1; deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale; non deve essere organizzata al solo fine di attirare la clientela o pubblico in sé;

